

SPESOMETRO
Contribuenti alle prese con gli ostacoli all'invio
 ▶ pagina 24

1042
 Il regolamento del Consiglio europeo

REGOLE UE
Fatture e immobili: si cambia dal 2015
 ▶ pagina 24

REVISORI
Per il Registro sanatoria a «tempo»
 ▶ pagina 25

CONDOMINIO
Più difficile tagliare i servizi essenziali
 ▶ pagina 27

I chiarimenti delle Entrate. La soluzione è possibile dopo cinque anni di possesso «cumulato» tra donante e cedente

Azienda donata, vendita con sconto

Tassazione separata per la plusvalenza che viene realizzata dal donatario

Angelo Busani

È soggetta a tassazione separata la plusvalenza realizzata con la cessione di un'azienda ricevuta per donazione, quando il periodo di possesso del donatario, sommato con quello del donante, è maggiore di cinque anni: lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta, datata 23 ottobre 2013, all'interpello di un contribuente.

Il caso

Il caso considerato era quello della cessione a titolo oneroso (posta in essere nel 2013) di un'azienda (bar, tabaccheria, edicola) che fu oggetto di donazione, tra marito (donante) e moglie (donataria), nel 2012. Il donante aveva avviato l'azienda in parte nel 1988 e in parte nel 1999. La donataria, una volta ricevuta l'azienda in donazione, aveva istituito un'impresa familiare con le sue due figlie e aveva continuato l'azienda proseguendo i medesimi valori fiscali riconosciuti in capo al donante, ai sensi dell'articolo 58 del Tuir.

L'interpello

Il problema affrontato nell'interpello riguarda la possibilità per il soggetto che ha effettuato la cessione d'azienda di

optare per la tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g) del Tuir, e ciò in base alla considerazione che gli imprenditori individuali possono optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni.

IMPRESA FAMILIARE

Il «realizzo» è imputabile interamente all'imprenditore ed è fiscalmente irrilevante per i collaboratori

dute da più di cinque anni.

La risposta

Secondo l'Agenzia, in considerazione del fatto che il soggetto che ha ceduto l'azienda l'aveva acquisita «in continuità», a norma dell'articolo 58 del Tuir, in altri termini, il soggetto che cede l'azienda può scegliere tra la tassazione ordinaria della plusvalenza (in un unico esercizio, in quanto la rateazione non è consentita nel caso, come quello in commento, nel quale il cedente,

alienando l'azienda, perde la qualità di imprenditore) e la tassazione separata.

L'impresa familiare
 Nell'emettere questo parere, l'Agenzia si è pure soffermata sull'imputazione della plusvalenza nel caso in cui l'azienda ceduta fosse condotta, come accadeva nel caso esaminato, nella forma dell'impresa familiare. Al riguardo l'Agenzia ha affermato che la plusvalenza è imputabile interamente all'imprenditore (in quanto l'impresa familiare è un'impresa individuale e non collettiva), con la conseguenza di essere fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari.

Nell'impresa familiare, infatti, il reddito dell'impresa è dichiarato nel suo complessivo ammontare dall'imprenditore, quale unico titolare dell'impresa, il quale può imputare parte del suo reddito ai familiari partecipi dell'impresa per un ammontare non superiore al 49 per cento. Questi redditi imputati ai familiari non sono configurabili come costi nella determinazione del reddito dell'impresa ma come una ripartizione dell'utile dell'impresa stessa.

Il caso



01 | LA VENDITA

Il problema affrontato nell'interpello riguarda la possibilità per il donatario che vende l'azienda di optare per la tassazione separata. Una chance consentita agli imprenditori individuali, in sede di dichiarazione dei redditi, per le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni.

02 | LA SOLUZIONE

Secondo l'agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che il soggetto che ha ceduto l'azienda l'aveva

acquisita «in continuità», nel computo del periodo di possesso assume rilevanza (oltre al periodo di possesso maturato in capo al cedente) anche il periodo durante il quale l'azienda era stata posseduta dal donante.

03 | L'IMPRESA FAMILIARE

L'agenzia delle Entrate ha anche precisato che la plusvalenza è imputabile interamente all'imprenditore (in quanto l'impresa familiare è un'impresa individuale e non collettiva), con la conseguenza di essere fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari.

Costo del lavoro. Risposta della direzione regionale dell'Emilia-Romagna

Deduzioni Irap, niente cumulo «a staffetta»

Giorgio Gavelli

L'incumulabilità tra le deduzioni Irap connesse al cosiddetto «cuneo fiscale» e quella specifica riconosciuta sui costi del personale addetto all'attività di ricerca e sviluppo è così rigida da imporre all'impresa una scelta che abbraccia l'intero periodo d'imposta. Rispondendo a un interpello (954/565/2013 del 23 ottobre scorso) la direzione regionale dell'Emilia-Romagna dell'agenzia delle Entrate fornisce un'interpretazione restrittiva dell'articolo 11, comma 4-septies del decreto legislativo 446/97, in particolare laddove viene sancita l'alternatività «per ciascun dipendente» tra le deduzioni da cuneo fiscale (articolo 11, comma 1, lettera a, numeri da 2 a 4 del Dlgs 446/97) e una serie di altre, tra cui quelle per

il personale addetto alla ricerca (prevista al numero 5 del medesimo comma).

La domanda

Nell'istanza, la società aveva fatto presente che alcuni dipendenti venivano addetti all'attività di ricerca non per l'intero anno, ma solo parzialmente e saltuariamente, essendo ordinariamente addetti ad altre attività e coinvolti nel progetto di ricerca di mano in mano, a seconda delle specifiche competenze rese necessarie dall'evoluzione del progetto.

SEMAFORO ROSSO

L'alternatività tra bonus per cuneo fiscale e ricerca e sviluppo è così rigida da abbracciare l'intero periodo d'imposta

versati del progetto. Stante quanto sopra, l'istante riteneva di poter interpretare il divieto di cumulo tra deduzione non in senso assoluto, ma relativo, nel senso che non sarebbe possibile cumulare «simultaneamente» (ossia con riferimento allo stesso arco temporale) sia la deduzione «da cuneo» sia quella «da ricerca e sviluppo», mentre sarebbe possibile farlo con riferimento ad archi temporali differenti (e nel rispetto del limite stabilito dalla prima parte del citato comma 4-septies, secondo cui «per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro»). In sostanza, con l'interpello si proponeva alle Entrate di interpretare il divieto di cumulo di cui all'articolo 11, comma 4-septies citato, temperandolo con la possibilità, nei diversi intervalli temporali in cui il dipendente è stato addetto ad attività di ricerca, di assumere la specifica deduzione prevista dal legislatore, senza con ciò che sia impedito assumere la deduzione da «cuneo fiscale» negli altri intervalli temporali compresi nel periodo d'imposta. Il tutto, rispettando il «tetto» complessivo posto alla somma delle deduzioni, la quale non può, per ogni dipendente e per periodo d'imposta, eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Secondo l'istante una simile conclusione è giustificata dallo spirito agevolativo della disposizione, che verrebbe altrimenti

frustrato in tutti i casi in cui i progetti di ricerca e sviluppo non hanno durata pari alla maggior parte del periodo d'imposta (e il costo lordo del dipendente non è significativamente superiore alle soglie massime deducibili sulla base del «cuneo fiscale»); in queste (frequenti) ipotesi, infatti, la specifica deduzione prevista dal legislatore si renderebbe inutilizzabile, in quanto peggiorativa di quella ottenibile con il «cuneo». Inoltre, il comportamento tenuto sarebbe coerente con quanto disposto dalla risoluzione 235/E/2008, in cui l'Agenzia ha risolto il caso dell'assunzione in corso d'anno di apprendisti ovvero di soggetti a cui, precedentemente all'assunzione, sono state corrisposte somme a titolo di collaborazione a progetto, prevedendo il cumulo

«tempo per tempo» tra le specifiche deduzioni, nonostante si trattasse, anche in questo caso, di deduzioni tra loro alternative ai sensi del sopra citato articolo 11, comma 4-septies del Dlgs 446/97.

La risposta

Tuttavia, la risposta dell'Agenzia è negativa: l'incompatibilità delle deduzioni è da intendersi in senso assoluto, per cui le deduzioni citate sono sempre alternative anche se fruite in periodi diversi dell'anno. Inutile anche il richiamo alla risoluzione 235/E/2008, poiché in quel caso in ciascuno dei due diversi periodi il collaboratore o apprendista (poi dipendente) non presenta due deduzioni (teoricamente) fruibili ma solo una. Le imprese che si fossero comportate diversamente possono intervenire ripresentando la dichiarazione Irap e salvando eventuali versamenti a saldo e in acconto.

Online

IN RETE

Un Quotidiano dedicato al Fisco

Una porta per accedere alla migliore informazione fiscale. La soluzione ora c'è: è il «Quotidiano del Fisco» (www.quotidianofisco.ilssole24ore.com). Per informazioni, compilare il coupon su www.ilssole24ore.com/BCCommercialisti o chiamare lo 0230222999



I temi di oggi

Aspi	26
Cessione d'azienda	23
Condominio	27
Costi del personale	23
Cuneo fiscale	23
Deduzioni Irap	23
Dichiarazione di immediata disponibilità	26
Donazione	23
Fondo di solidarietà comunale 2013	25
Impresa familiare	23
Inail	26
Infortuno sul lavoro	26
Iva	24
Mini Aspi	26
Modello di comunicazione polivalente	24
Regione Lombardia	26
Registro dei revisori legali	25
Ricerca e sviluppo	23
Riscaldamento	27
Tassazione separata	23
Tirocinanti	26

NUOVE PAGHE WEB PER PROFESSIONISTI

Professionista, sei INGORDO?

Oltre 30 anni di esperienza.
 4.300.000 cedolini elaborati al mese in Italia con le Paghe Zucchetti.
 Oltre 20.000 clienti HR. www.zucchetti.it/HRprofessionisti

E pretendi non solo un software paghe, ma molto di più?

Zucchetti, leader nella gestione del personale, anche se ha già soluzioni eccellenti non solo per aziende, ma anche per professionisti, ti presenta le nuove **PAGHE WEB** per professionisti, il sistema non solo per fare le paghe, ma per la gestione completa del personale.

L'UNICO software integrato sia nella suite HR sia con altre soluzioni Zucchetti per commercialisti che ti permette di rivoluzionare il modo di fare servizi e anche di condividere in tempo reale i dati inseriti dai tuoi clienti (presenze, modifica anagrafiche...). Un software:

- **INTERATTIVO:** dal cruscotto online interroghi, modifichi, ricalcoli il cedolino anche dopo l'elaborazione e....
- **COMPLETO:** eroghi servizi a valore aggiunto come lo sportello del dipendente online, condividi i documenti con i clienti, pubblici, sempre online, i cedolini dei dipendenti e....
- **AGGIORNATO:** gestisci tutti i settori contributivi e tutti i principali contratti che Zucchetti ti aggiorna costantemente.

IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO